SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)
17 dicembre 1987 *

Nel procedimento 147/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal des affaires de sécurité sociale di Nanterre nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Saada Zaoui, residente in Nanterre,

e

Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France (CRAMIF), con sede in Parigi,

domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario, ed in particolare del regolamento del Consiglio 14 luglio 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2),

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, T. Koopmans e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça
cancelliere: B. Pastor, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per il governo della Repubblica francese, dalla sig. ra E. Belliard e dal sig. C. Chavance, in qualità di agenti,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Griesmar, membro del suo ufficio giuridico, in qualità di agente,

* Lingua processuale: il francese.

vista la relazione d'udienza e a seguito alla trattazione orale del 17 novembre 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 dicembre 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con sentenza 9 ottobre 1986, pervenuta in cancelleria l'11 maggio 1987, il tribunal des affaires de sécurité sociale di Nanterre ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del diritto comunitario, ed in particolare del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Caisse régional d'assurance maladie de l'Île de France (in prosieguo « CRAMIF »), e il sig. Saada Zaoui, titolare di una pensione francese di invalidità, nato in Algeria e coniugato con una cittadina francese, al quale la CRAMIF ha negato l'assegno supplementare del Fonds national de solidarité.

3 In base alla normativa francese, l'assegno supplementare spetta ai titolari di prestazioni di vecchiaia o di invalidità, privi di sufficienti mezzi di assistenza; detto assegno è erogato dal Fonds national de solidarité, ente istituito nel 1956 allo scopo di promuovere la protezione degli anziani, in particolare mediante l'integrazione delle pensioni, delle rendite e degli assegni di vecchiaia.

4 La CRAMIF negava l'assegno supplementare allo Zaoui per il motivo che egli, non essendo cittadino francese, non poteva fruire di detta prestazione. A questo proposito, il giudice nazionale precisa che in effetti l'interessato non è cittadino francese

né può far valere un'altra cittadinanza, e che, peraltro, lo status di apolide gli è stato negato dall'Office français des réfugiés et apatrides.

5 Dinanzi al giudice nazionale lo Zaoui sosteneva che l'assegno del Fonds national de solidarité gli doveva essere attribuito nella sua qualità di familiare di un cittadino comunitario, essendo la moglie cittadina francese. La CRAMIF, dal canto suo, deduceva che l'assegno supplementare del Fonds national de solidarité non rientra nella sfera di applicazione dei regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale poiché costituisce non già una prestazione previdenziale, ma una prestazione di assistenza sociale che esula dalla disciplina dei predetti regolamenti.

6 Di conseguenza, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

« 1) Se l'assegno del Fonds national de solidarité, contemplato dagli artt. L 685 e L 707 (nella loro vecchia versione) del Code della sécurité sociale rientri nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 o di qualsiasi altro regolamento delle Comunità europee;

2) se il sig. Zaoui, che non è cittadino francese (né finora ha ottenuto il riconoscimento dello status di apolide) ma la cui moglie è cittadina francese, possa avvalersi dei regolamenti comunitari.

7 Per una più ampia esposizione degli antefatti e delle osservazioni presentate alla Corte dal governo francese e dalla Commissione si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

8 La prima questione verte sulla sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 con riferimento all'assegno supplementare erogato, in forza

della normativa francese, dal Fonds national de solidarité. La questione è stata già trattata dalla Corte nella sentenza 24 febbraio 1987 (cause riunite da 379 a 381/85 e 93/86, Giletti ed altri, Racc. 1987, pag. 955). Nella suddetta sentenza la Corte ha considerato che una normativa come quella in esame, in quanto attribuisca un diritto a prestazioni supplementari destinate a integrare l'importo di pensioni del regime previdenziale, a prescindere da qualsiasi valutazione dei bisogni e delle situazioni individuali, caratteristica dell'assistenza, fa parte del regime della previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71.

9 La prima questione dev'essere pertanto risolta nel senso che il regolamento n. 1408/71 non esclude dalla sua sfera di applicazione ratione materiae un assegno supplementare versato da un fondo nazionale di solidarietà e concesso ai titolari di pensioni di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità onde garantir loro il minimo di mezzi di sussistenza, purché gli interessati siano titolari di un diritto legalmente tutelato alla concessione di tale assegno.

Sulla seconda questione

10 La seconda questione verte sulla sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 con riferimento alla situazione della persona che fruisca di una pensione in uno Stato membro, che non abbia né la cittadinanza di uno Stato membro né la qualità di apolide e che sia coniugata con un lavoratore cittadino del primo Stato membro.

11 A tenore dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il regolamento stesso si applica « ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...) nonché ai loro familiari ed ai loro superstiti ». Come la Corte ha rilevato nella sentenza 23 novembre 1976 (causa 40/76, Kermaschek, Racc. 1976, pag. 1669), in base al regolamento n. 1408/71 i familiari di un lavoratore hanno soltanto diritti derivati, vale a dire diritti acquistati in qualità di familiare di un lavoratore.

12 Come emerge dal fascicolo nel caso di specie l'assegno supplementare erogato dal Fonds national de solidarité spetta ai titolari di talune pensioni, indipendentemente da qualsiasi vincolo di parentela con un lavoratore. Si deve pertanto concludere

che il diritto a detto assegno supplementare non costituisce un diritto derivato ai sensi del regolamento n. 1408/71.

13 Ne consegue che il familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può invocare il regolamento n. 1408/71 per esigere un assegno supplementare connesso ad una pensione da lui percepita in detto Stato membro in una qualità diversa da quella di familiare di un lavoratore.

14 Nelle osservazioni presentate alla Corte, la Commissione ha inoltre sollevato il problema se l'interessato possa, in un caso come quello di specie, basarsi sul regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), per poter fruire, in uno Stato membro, degli stessi vantaggi sociali spettanti ai lavoratori nazionali. A suo avviso, il problema dev'essere risolto in senso negativo.

15 La tesi della Commissione dev'essere accolta. Infatti, come la Corte ha affermato nella sentenza 27 ottobre 1982 (cause riunite 35 e 36/82, Morson e Jhanjan, Racc. 1982, pag. 3723), i regolamenti comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori non si applicano a situazioni che non abbiano alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario. Questo è certamente il caso dei lavoratori che non hanno mai esercitato il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità.

16 Pertanto, il familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può invocare il regolamento n. 1612/68 per esigere i medesimi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali, qualora il lavoratore alla cui famiglia egli appartiene non abbia mai esercitato il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità.

Sulle spese

17 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal des affaires de sécurité sociale di Nanterre, con sentenza 9 ottobre 1986, dichiara:

1) **Il regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, non esclude dalla sua sfera di applicazione ratione materiae un assegno supplementare corrisposto da un fondo nazionale di solidarietà e concesso ai titolari di pensioni di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità onde garantire loro il minimo di mezzi di sussistenza, purché gli interessati siano titolari di un diritto legalmente tutelato alla concessione di tale assegno.**

2) **Il familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può invocare:**

— **né il regolamento n. 1408/71 per esigere un assegno supplementare connesso ad una pensione da lui percepita in detto Stato membro in una qualità diversa da quella di familiare di un lavoratore,**

— **né il regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, per esigere i medesimi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali qualora il lavoratore alla cui famiglia egli appartiene non abbia mai esercitato il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità.**

Rodríguez Iglesias Koopmans Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 dicembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della quarta sezione

G. C. Rodríguez Iglesias